

N. 16846 di repertorio

N. 12643 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL' "ASSOCIAZIONE PRESEPI VIGEVANO ODV"
DEL GIORNO 28 ottobre 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di ottobre.

Alle ore diciannove e minuti quindici.

In Vigevano, via Bolivia, n. 13.

Avanti a me dottor MARCELLO GROSSI, Notaio residente a Corbetta, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

MOLETTI VIRGINIO ANGELO, nato a Vigevano (PV) il giorno 29 luglio 1963, domiciliato ai fini del presente atto, presso la sede dell'Associazione di cui infra,

della cui identità personale io Notaio sono certo, che,

- p r e m e s s o -

- che è qui riunita, in seduta straordinaria, l'Assemblea della:

"ASSOCIAZIONE PRESEPI VIGEVANO ODV"

con sede in Vigevano (PV), via Gravellona n. 61, con Codice Fiscale n. 94041210181,

convocata in questi luogo, giorno ed ora, a norma del vigente Statuto associativo, per discutere e deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO:

Condivisione e approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS

- t u t t o c i ò p r e m e s s o -

mi richiede di redigere per atto pubblico il verbale della riunione, alla quale ho partecipato in veste di Segretario dell'Assemblea.

Do pertanto atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, su designazione dell'Assemblea, il Comparente nella sua veste di Presidente dell'Associazione e, constatata e fatta constatare la presenza:

- dell'organo amministrativo dell'Associazione in persona di sé stesso, Presidente e degli altri componenti del Consiglio Direttivo signori Pisani Aleardo, Cusaro Umberto Maria, Cusaro Giovanni Maria, Aloï Francesco, Grassa Calogero, Lazzarini Giancarlo;

- dei sopra indicati Consiglieri anche in qualità di Soci, oltre agli altri Soci signori Rovigati Davide, Paladino Luca, Garzenini Tiziano, Conti Claudia, Ballone Luciano, Morengi Sergio, Conti Vittorio, Pigola Luigi Giovanni Maria e per delega dei signori Coldesina Gianni, Coldesina Marco, Cristiano Maria Rosa, Moletti Chiara, Latorrata Saverio, Ricco Franco, Vidale Serafina e Boccellini Donatella, e quindi con la presenza di 23 (ventitre) soci, di cui 6 (sei) per delega, ha dichiarato l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul tale argomento all'ordine del giorno, nominandomi, con l'approvazione dei presenti, segretario per la redazione del verbale della riunione.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente, rammentata la necessità di adeguare lo Statuto dell'Associazione, anche sulla base delle osservazioni formulate da parte della Provincia di Pavia - Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio, Sostenibilità - con comunicazione inviata tramite il sistema di messaggistica messo a disposizione dalla funzionalità del sistema RUNTS, con riferimento alla domanda



**STUDIO NOTARILE
GROSSI**

via A. Volta, 30/32
20011 Corbetta (MI)
Tel. 0297271267

via G. Leopardi, 27
20123 Milano
Tel. 024390165

viale A. Manzoni, 36/a
20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 0294699519

**Registrato
a Milano - DPI**
il 29/10/2025
n. 86589
serie 1T
€ 245,00

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO MARCELLO
GROSSI DI CORBETTA

di iscrizione rep. n. 151942 id pratica 1928166, alle norme contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 177 e precisamente di modificare l'art. 4 commi 15, 17 e 19, l'art. 8 comma 3, l'art. 9 commi 1 e 6, l'art. 12 commi 1, 8, 9 e 14, l'art. 13 commi 5 e 7, l'art. 18, l'art. 23 comma 1, lett. g), l'art. 25, lett. a).

Dopo esauriente dibattito, l'Assemblea, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, con prova e controprova, da tutti i Soci presenti,

D E L I B E R A:

di adottare il nuovo Statuto associativo, nel testo distribuito agli intervenuti, che al presente atto allego sotto la lettera "A".

Esaurita la trattazione di tale argomento ed assunta la sopra riportata deliberazione, il Presidente dichiara tolta l'assemblea alle ore diciannove e minuti quaranta.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su quattro facciate di un sol foglio, ho dato lettura al Comparente, omessa, per sua espressa dispensa, la lettura di quanto allegato.

Sottoscritto alle ore diciannove e minuti cinquanta.

F.to VIRGINIO ANGELO MOLETTI

F.to Dr. MARCELLO GROSSI Notaio (L.S.)

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO MARCELLO
GROSSI DI CORBETTA

ASSOCIAZIONE "PRESEPI VIGEVANO ODV"

STATUTO

**PARTE PRIMA - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, FINALITA'
E METODOLOGIE DI ATTUAZIONE**

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita in Vigevano, l'associazione denominata "Presepi Vigevano ODV", di seguito Associazione, con sede in Vigevano, attualmente in Via Gravellona n.61, e sede operativa in Cilavegna, attualmente in Viale Artigianato, n.111, la quale è retta dal presente Statuto.

Essa è posta sotto la protezione della Santa Famiglia e di San Francesco d'Assisi.

Il trasferimento della sede sociale all'interno del medesimo comune non comporta modifica del presente statuto.

L'Assemblea dei Soci potrà istituire o sopprimere, con delibera del Consiglio Direttivo, altre sedi operative o secondarie al fine di un miglior raggiungimento degli scopi sociali.

La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo. Essa potrà richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); in tal caso, indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ed evidenzierà nella propria denominazione sociale l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

ART. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del Codice Civile.

ART. 3 - FINALITA' E METODOLOGIE DI ATTUAZIONE

L'Associazione, promossa da credenti, è un'associazione di diritto privato apartitica, e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità ed è regolata dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni e dal presente Statuto.

L'Associazione promuove, organizza e coordina esperienze di volontariato, avvalendosi prevalentemente dell'opera gratuita dei Soci e, solo se necessario, di prestazioni di lavoro retribuite.

Gli scopi dell'Associazione sono:

1. mantenere viva la tradizione del presepio nella sua diversità culturale, seguendo il messaggio cristiano del Natale "Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis";
2. favorire la formazione spirituale dei Soci e far conoscere attraverso il presepio il Mistero dell'Incarnazione;
3. dare incremento e diffusione al presepio creando fra i suoi cultori vincoli di fraternità cristiana, amicizia e collaborazione;
4. promuovere la costruzione del presepio nelle famiglie, nelle Chiese, negli uffici pubblici, nelle scuole, negli ospedali, nelle "casa-famiglia", nelle case di riposo per anziani, nelle carceri, e comunque in qualsiasi luogo sia pubblico che privato, e mantenere, valorizzare ed incrementare la raccolta di documentazione archivistica ed iconografica di argomento presepistico.

Al fine di attuare il proprio scopo sociale l'Associazione potrà:

1. far conoscere l'attività degli artisti e degli artigiani presepisti;

2. elevare tecnicamente ed artisticamente la costruzione del Presepio con l'indire corsi teorico-pratici di tecnica costruttiva presepistica e con il promuovere esposizioni, conferenze, riunioni e visite collettive a Presepi;

3. promuovere e collaborare con Enti ed attività similari quali presepi viventi, sacre rappresentazioni, lavori teatrali, mostre di pittura aventi per soggetto la natività;

4. esplicitare costante interesse affinché gli antichi Presepi vengano curati, conservati e possano essere visitati particolarmente durante il periodo natalizio;

5. promuovere mediante gite sociali, manifestazioni varie e ricreative, l'amicizia fra i Soci;

6. sensibilizzare le istituzioni presenti sul territorio alla cultura e all'arte presepiale.

L'Associazione, per il perseguimento delle finalità sopra indicate, intende svolgere le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 di seguito indicate:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

PARTE SECONDA: SOCI - CARICHE SOCIALI

ART. 4 - SOCI

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione (purché nel rispetto della religione cattolica che rappresenta l'identità fondante dell'Associazione), che intendono condividere gli scopi indicati all'art. 3 e collaborare per il loro perseguimento.

Possono partecipare all'associazione persone fisiche, in un numero non inferiore a sette, oppure altre associazioni di promozione sociale o altri enti senza scopo di lucro o del terzo settore, in un numero non inferiore a tre.

Il numero degli enti senza scopo di lucro o del terzo settore partecipanti all'associazione non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale partecipanti alla medesima associazione.

Se, nel corso della vita dell'associazione, il numero dei Soci diviene inferiore a quello indicato al precedente comma, i Soci devono essere integrati entro il termine di un anno dal verificarsi di tale evento, pena la cancellazione automatica dell'associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Partecipanti all'associazione possono essere tutte le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dall'organo amministrativo e che versino, all'atto di ammissione, una quota di iscrizione iniziale, determinata annualmente dall'organo amministrativo.

Ogni Socio, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche la quota annuale che può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

L'ammissione di un nuovo Socio avviene, su domanda dell'interessato, con decisione dell'organo amministrativo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro dei Soci.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei Soci ovvero altro organo associativo eletto dall'assemblea a tal fine.

Non è possibile prevedere alcuna tipologia di discriminazione in relazione all'ammissione di nuovi Soci. Per l'ammissione occorre formalizzare apposita domanda scritta da presentare al Consiglio Direttivo che prenderà in esame la richiesta, verificando che sussistano tutti i requisiti più avanti specificati,

indispensabili per l'accoglimento della domanda stessa.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Tutti i Soci hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'Associazione, primo tra tutti il diritto di voto; possono accedere presso la sede dell'Associazione (nei giorni e negli orari previsti), sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite.

Tutti i Soci hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello Statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'Associazione a cui hanno aderito. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo. Non possono essere ammessi soci temporanei.

È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Codice del Terzo Settore.

Sono *Soci* quelli regolarmente iscritti a norma del presente Statuto, e possono essere sia persone fisiche, che persone giuridiche per il tramite di un delegato delle stesse. I Soci ricevono la tessera associativa.

Il Consiglio Direttivo potrà conferire il titolo di "*Benemerito*" a quei Soci che si siano distinti per particolari meriti acquisiti in campo presepistico e/o associativo.

Sono "*Sostenitori*" coloro che, pur non entrando a far parte dell'Associazione quali Soci, ne condividono le finalità e collaborano al suo sostentamento economico o prestano la loro attività a favore delle sue iniziative.

A tali fini del perseguimento del proprio scopo, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, Codice del Terzo Settore e solo se ciò sia effettivamente necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori assunti e/o dei prestatori di cui ci si avvale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari impiegati o al cinque per cento del numero dei Soci.

L'Associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e che dovranno essere iscritti in un apposito registro nel caso in cui svolgano la loro attività in modo non occasionale.

L'attività dei volontari dovrà essere esercitata nel rispetto del disposto dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e degli obblighi assicurativi di cui all'art. 18 del medesimo testo normativo.

ART. 5 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART. 6 - AMMISSIONE

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti norme:

A - alla presentazione della domanda di ammissione, unitamente al pagamento della quota, che dovrà contenere:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, devono fornire la documentazione attestante la loro qualità giuridica e la loro legale rappresentanza, e la relativa domanda dovrà essere a firma del legale rappresentante;

b) l'esplicita accettazione e condivisione dello Statuto e del Regolamento, ed in modo particolare di quanto enunciato negli articoli 1, 3, 4, 7 e 8 del presente Statuto;

c) l'accettazione che i propri dati personali possano essere trattati dall'Associazione esclusivamente per scopi istituzionali e statutari, e che possano essere messi a disposizione delle Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza dello Stato Italiano quando richiesto;

d) l'impegno a non divulgare, all'esterno dell'Associazione, i dati sensibili dei Soci di cui fosse venuto a conoscenza, in virtù della vigente normativa sui dati sensibili e personali;

B - all'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile successiva all'inoltro della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo, con giudizio motivato, delibera l'accettazione o meno della richiesta, inviando all'interessato, in caso affermativo, la tessera. Quanto sopra previsto, è da intendersi valido anche per le domande di iscrizione e di rinnovo annuale. Nel caso di non accettazione dell'iscrizione, iscrizione o rinnovo annuale, da parte del Consiglio Direttivo, l'Associazione provvede alla restituzione della quota eventualmente già versata.

L'elenco dei Soci verrà trascritto in apposito libro e/o in archivio digitale, con annotazione di generalità anagrafiche, residenza e codice fiscale, per quanto riguarda le persone fisiche, e della ragione sociale, del domicilio fiscale, del codice fiscale e dei dati del legale rappresentante per le persone giuridiche.

ART. 7 - IMPEGNI

I Soci, con l'adesione all'Associazione si impegnano:

- a) a visionare e rispettare il presente Statuto;
- b) a contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
- c) a essere testimoni, con la propria vita, del messaggio di pace e di amore universale insito nel Presepio;
- d) qualora eletti a cariche direttive, a svolgere gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI

Tutti i Soci hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita dell'Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento e da tutte quelle norme emanate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci, hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e regolamentari, e le deliberazioni degli organi associativi, nonché di pagare annualmente la quota di adesione.

Tutti i Soci, purché in regola con il pagamento della quota sociale, acquisiscono il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci, Ordinaria e Straordinaria.

Tutti i Soci, purché in regola con il pagamento della quota sociale, sono eleggibili alle Cariche Sociali dopo aver maturato almeno tre anni consecutivi di anzianità associativa.

L'anzianità associativa è determinata dal numero di anni di iscrizione continuativa.

ART. 9 - ESCLUSIONE

La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni scritte, per morosità e per esclusione.

Il Socio che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Ciascun Socio è tenuto ad inviare tassativamente entro il mese di febbraio la quota annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria.

L'invio della quota costituisce domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione.

I Soci morosi decadono e perdono la qualifica di Socio.

Il Consiglio Direttivo può escludere quei Soci il cui comportamento sia in aperto contrasto con lo spirito dell'Associazione. L'esclusione dovrà in ogni caso essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria, pena, in difetto, la decadenza del provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo. Il relativo provvedimento dovrà essere trasmesso all'interessato, il quale potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

ART. 10 - VOLONTARI - REGISTRO DEI VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi di volontari, nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate

soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Non si considera volontario il Socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 11 - ORGANI ASSOCIATIVI - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Tesoriere (non necessario qualora le sue funzioni siano svolte dal Presidente o dal Vice Presidente);
- f) L'Organo di controllo (eventuale);
- g) Il Collegio dei Probiviri (eventuale).

Ogni carica ricoperta nella Associazione, ad eccezione dell'Organo di controllo per il quale può essere previsto un compenso, è assolutamente gratuita salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica medesima.

Oltre le scritture contabili, di bilancio e di bilancio sociale ed al registro dei volontari, se presenti, l'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro dei Soci o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I Soci o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota sociale. E' ammesso il voto per delega, ma ciascun Socio potrà rappresentare al massimo altri due Soci.

L'Assemblea dei Soci viene convocata sempre in Vigevano, presso la Sede Sociale o altro luogo indicato nella convocazione stessa. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno e verrà diramata mediante pubblicazione sul sito web associativo, sulla pagina Facebook e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica e/o pec, nonché esposta presso la Sede Sociale almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la riunione.

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo dei Soci aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione

proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta. L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.

Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall'Art. 8 del presente Statuto.

L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:

- a) approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;
- b) approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione da deliberare entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale;
- c) nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- d) orientamenti generali dell'Associazione;
- e) determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative annuali;
- f) decadenza ed esclusione dei Soci proposte dal Consiglio Direttivo;
- g) acquisto e trasformazione di beni materiali o loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
- h) qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:

- a) modifiche statutarie;
- b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del Patrimonio Sociale;
- c) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservato dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto, mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto. Le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure in sua mancanza dal Vice Presidente, assistito da un segretario nominato dall'Assemblea. Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto dei Soci e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a cinque Soci, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea fra tutti i Soci, in regola con il pagamento delle quote sociali e con almeno cinque anni di anzianità associativa.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Il Consiglio Direttivo nomina propri rappresentanti presso enti, istituzioni e commissioni a carattere

nazionale e locale.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Se nel corso del quinquennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, anche nel caso di dimissioni volontarie e/o di espulsioni per motivi gravi, il Consiglio Direttivo rimane in carica in composizione ridotta. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea in via d'urgenza perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 14 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e tutte le maggiori facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario.

Pertanto il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

In particolare il Consiglio Direttivo:

1. procede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci ed all'esecuzione delle sue delibere;
2. indice, ogni quinquennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
3. elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
4. nomina, tra i suoi componenti, il Segretario;
5. delibera sull'ammissione dei Soci;
6. delibera sulla decadenza e sull'esclusione dei Soci da ratificare in Assemblea Ordinaria;
7. predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
8. decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
9. delibera l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
10. stabilisce il programma di attività dell'Associazione;
11. istituisce o sopprime sedi secondarie, amministrative, operative;
12. adotta provvedimenti disciplinari;
13. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
14. stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
15. delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
16. delega la rappresentanza a soci o professionisti o esperti in materie specifiche;
17. delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
18. delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
19. controlla la gestione finanziaria dell'Associazione;
20. provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative;
21. apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;
22. stabilisce le norme per l'uso di impianti, attrezzature e materiale artistico;
23. compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci.

ART. 15 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi l'opportunità.

Il Consiglio deve altresì essere convocato dal Presidente quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell'Associazione, o in sua assenza del Vice Presidente o in sua assenza del Consigliere più anziano nella carica. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.

Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applicherà l'articolo 2391 del C.C. .

ART. 16 – PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo riveste anche la carica di Presidente e di legale rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ha il compito di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi nonché in giudizio. Il Vice Presidente incaricato sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Spetta al Presidente:

1. convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
2. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
3. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
5. sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
6. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione
7. assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di giorni quindici. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.

Il Presidente può scegliere nell'ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza. Ai delegati spetta il titolo di "Vice Presidente incaricato". Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per la stessa durata del Consiglio stesso.

ART. 17 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza momentanea o mancanza.

Cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

Può essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente.

ART. 18 – TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della contabilità e dell'amministrazione. Predispose i rendiconti annuali da presentare al Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Predispose le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio Direttivo. E' preposto ai pagamenti e alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e istituzioni finanziarie.

Il Tesoriere, previa delibera autorizzativa da parte del Consiglio Direttivo, potrà – unitamente al Presidente o disgiuntamente da esso, previa sua autorizzazione – compiere tutte le operazioni bancarie necessarie a garantire il normale svolgimento delle attività associative.

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo della Associazione, nella forma di componente singolo o

organo collegiale di tre membri e in questo caso ne nomina anche il Presidente, nei casi obbligatori per legge o quando lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti e comunque da chi presiede l'Organo.

I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica. In tema di cause di ineleggibilità e decadenza, ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, la revisione legale nei casi previsti dalla legge.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Probiviri sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per cinque anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci il Collegio dei Probiviri esprimerà un parere in merito.

PARTE TERZA: PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE – RENDICONTOECONOMICO

ART. 21 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito da:

1. contributi degli aderenti;
2. contributi dei privati;
3. contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. rimborsi derivanti da convenzioni;
5. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
6. donazioni e lasciti testamentari.
7. Le somme derivanti dagli eventuali avanzi di gestione o rendite non utilizzate saranno destinate ad incrementare il patrimonio totalmente vincolate al perseguimento delle attività statutarie.

ART. 22 – DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali avanzi di gestione prodotti per le finalità istituzionali e conseguentemente è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte

per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, Statuto o Regolamento abbiano analoghe finalità.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto delle attività di interesse generale indicate nel presente statuto;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento, o a al diverso limite stabilito da leggi sopravvenute.

ART. 23 - RISORSE ECONOMICHE – PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi dei Soci;
- b) eredità, donazioni e lasciti, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'art. 21 del presente Statuto;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) proventi della cessione di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

La documentazione deve essere conservata nel rispetto dei termini e delle modalità fissate dalle normative civili.

La associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di

verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'assemblea dei Soci può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

ART. 24 – BILANCIO DI ESERCIZIO - BILANCIO SOCIALE

L'Associazione ha l'obbligo, stante le norme attuali, di redigere un bilancio riferito a ciascun esercizio e coincidenti con l'anno solare, ovvero 1° gennaio / 31 dicembre.

La Associazione, nei casi obbligatori per legge, redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Se l'associazione non dovesse conseguire personalità giuridica e avesse ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Anche nel caso di acquisizione della personalità giuridica da parte dell'Associazione, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), il rendiconto per cassa potrà indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio dovrà essere redatto in conformità ai modelli ministeriali.

La Associazione redige, inoltre, il bilancio sociale nei casi di obbligo di legge o di volontaria redazione, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Qualora la Associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di Euro o al diverso limite indicato dalla legge, dovrà provvedere a depositare il bilancio sociale presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e a pubblicarlo nel proprio sito internet.

Qualora la Associazione rilevi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) di Euro o al diverso limite indicato dalla legge, dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

PARTE QUARTA: MODIFICHE STATUTO - SCIoglimento – REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 25 - MODIFICHE ALLO STATUTO

a) Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci. La convocazione dell'Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto.

b) Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Straordinaria dei Soci, che dovrà tenersi entro i 30

giorni successivi all'indizione stessa.

c) Il Consiglio Direttivo può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Straordinaria dei Soci per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.

d) Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

ART. 26 - SCIOGLIMENTO

In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l'estinzione della Associazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i tre quarti dei componenti in carica.

L'Assemblea potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.

Verificatasi l'estinzione della Associazione, il patrimonio che dovesse residuare dopo la liquidazione sarà devoluto ad enti con finalità simili; ove la Associazione risultasse iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ciò dovrà avvenire previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, fatta salva ogni altra diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27 - REGOLAMENTI INTERNI

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e la costituzione delle Sedi Periferiche con relativi Statuti, e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei Regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti i Soci.

ART. 28 - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

I regolamenti e le relative delibere di attuazione previsti dal presente Statuto sono emanati dal Consiglio Direttivo e dovranno essere approvati con la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 28 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e le leggi in materia pro tempore vigenti.

F.to VIRGINIO ANGELO MOLETTI

F.to Dr. MARCELLO GROSSI Notaio (L.S.)

Certifico io sottoscritto, dott. Marcello Grossi, notaio in Corbetta, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 4 settembre 2026, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Corbetta, nel mio studio in via A. Volta, n. 30/32, il giorno 29 ottobre 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Marcello Grossi.